

Pubblicato il 11/02/2019

N. 00217/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2015, proposto da Gladius Security, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Passaro, Natale Giallongo, Andrea Esposito, nonché dagli avvocati Marco Passagnoli, Alessio Antoniazzi, Ugo Franceschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ugo Franceschetti in Firenze, via Maggio 7;

contro

U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per il risarcimento

dei danni derivanti dal provvedimento, assunto dalla Prefettura di Firenze, concernente il diniego di rilascio della licenza per svolgere l'attività di vigilanza privata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza n. 1490 del 17 ottobre 2016 emessa da questo Tribunale sul presente ricorso e richiamatone integralmente il contenuto;

Vista la sentenza n. 3280 del 31 maggio 2018 emessa in grado di appello, con la quale il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., avendo ravvisato la violazione del diritto di difesa in ordine alla prova del danno lamentato;

Considerato che, in particolare, il Consiglio di Stato ha affermato, con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria da parte di questo Tribunale: *“3.4. Tale ratio decidendi si fonda sulla considerazione che la consulenza tecnica contabile del dott. Matteo Bari, depositata in primo grado, menziona e richiama tutta una serie di allegati che arrivano fino al numero 7C, mentre, così osserva la sentenza impugnata, «in realtà, in giudizio risulta però depositato in forma cartacea (il deposito digitale manca, per di più, anche dello stesso elaborato peritale) solo l'allegato 3A che si esaurisce nel «progetto tecnico organizzativo» allegato alla richiesta di autorizzazione presentata in data 28 aprile 2010 alla Prefettura di Firenze».*3.5. *Senonché, come l'appellante ha puntualmente eccepito e documentato, in primo grado essa aveva depositato tutta la documentazione, ivi compresa, sub doc. 12, la relazione tecnica con allegata documentazione, come attesta il timbro della Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana apposto il 31 luglio 2015.* 3.6. *All'atto del decidere il primo giudice, dunque, avrebbe dovuto rilevare la materiale mancanza dei documenti allegati alla relazione, e da essa espressamente citati, e procedere alla surrogazione e/o alla ricostruzione degli atti mancanti, nel contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo.* 3.7. *L'aver omesso questa ricostruzione e ricostituzione degli atti mancanti, che risultavano – almeno formalmente – essere stati depositati con la relazione tecnica «con allegata documentazione» depositata il 31 luglio 2015, costituisce una violazione del diritto di difesa della ricorrente, che confidava senza sua colpa nel fatto*

di avere depositato nel proprio fascicolo di parte tutta la documentazione allegata alla relazione e da questa citata, come risultava dall'attestazione della stessa Segreteria del Tribunale. 3.8. La parte si è infatti vista respingere la domanda risarcitoria per difetto di prova senza essere messa in grado di rimediare alla riscontrata lacuna probatoria, rilevata solo in sentenza dal primo giudice, senza che mai prima nel corso del giudizio e nemmeno nella pubblica udienza fosse emersa o fosse stata rilevata la mancanza materiale di documenti espressamente citati nella relazione tecnica di parte e dalla parte allegati alla consulenza tecnica, come risultava, fino a prova contraria, dall'attestazione di avvenuto deposito della stessa sull'elenco dei documenti mediante il timbro apposto dalla Segreteria in data 31 luglio 2015. 4. Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., per violazione del diritto di difesa in ordine alla domanda risarcitoria, anche quella relativa al danno non patrimoniale, inscindibilmente legata, nella delicata vicenda qui analizzata, all'esame della domanda del danno patrimoniale”;

Visto l'atto di riassunzione del giudizio depositato l'11 ottobre 2018, con il quale la parte ricorrente insiste per la condanna della Prefettura di Firenze al risarcimento del danno per la somma complessiva di euro 520.505,81, relativa al danno patrimoniale, e di euro 50.000,00 relativa al danno non patrimoniale;

Ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato di annullamento con rinvio, lungi dal contenere un accertamento (peraltro incompatibile con il potere di rimessione ex art. 105 c.p.a.) sulla fondatezza della domanda risarcitoria come adombrato dal ricorrente, ha individuato una peculiare violazione del contraddittorio nella mancata ricostruzione del fascicolo con alcuni atti mancanti che invece risultavano depositati dalla parte ricorrente;

Osservato che all'udienza del 22 gennaio 2019 il Collegio ha sanato il suddetto errore di procedura disponendo l'integrazione del deposito documentale con tutti gli allegati alla perizia del dott. Bari, che poi sono stati depositati;

Sentiti i difensori all'udienza pubblica del 5 febbraio 2019;

Ritenute inammissibili in quanto tardive le nuove produzioni documentali dell'Avvocatura, come eccepito in udienza dalla difesa del ricorrente;

Esaminati i documenti da quest'ultima prodotti, corrispondenti agli allegati alla perizia contabile (contratti di locazione e leasing, acquisti di autovetture, fatture per lavori

svolti nella sede sociale, prestiti, bilanci di altre imprese operanti nel mercato di riferimento, etc.);

Ritenuto che tale esame non smentisca l'accertamento in punto di fatto compiuto dalla Sezione con la sentenza n. 1490/2016, la quale mantiene intatta la sua struttura logica e i suoi esiti, essendo i detti documenti riferiti a spese per investimenti: a) comunque utilizzati dalla società per lo svolgimento dei (pressochè analoghi rispetto alla vigilanza) servizi di portierato e guardiana già svolti in precedenza e non incisi dalla presente vicenda; e peraltro, a conferma di ciò risulta che molte delle dette spese sono state effettuate ben prima dalla presentazione della domanda per l'acquisizione della licenza; b) riferiti a beni e attività che continuano a mantenere una loro utilità e che il ricorrente ha sicuramente potuto utilizzare nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. esercitata a partire dal 16 marzo 2015;

Pertanto, anche in costanza della prova delle dette spese, ritiene il Collegio che le stesse non siano comunque risarcibili, rientrando anch'esse nelle categorie di spese già analizzate nella detta sentenza e ritenute non integranti inutili "costi a vuoto";

Quanto all'asserito lucro cessante, ritiene il Collegio che anche sotto tale profilo debba trovare conferma la sentenza n. 1490/2016, non essendovi, nei documenti oggetto d'integrazione, riferimenti a quella che potrebbe essere la redditività media dell'attività svolta dalla ricorrente, bensì solo a bilanci di altre imprese operanti nel medesimo ambito territoriale, le quali potrebbero ovviamente presentare delle rilevanti differenze quanto a organizzazione, dimensioni e capacità di penetrazione del mercato; tenuto conto anche del fatto che la ricorrente non ha dimostrato direttamente quale sia la redditività concreta dell'attività ormai iniziata a decorrere dal marzo 2015 (dato che avrebbe potuto fornire utile elemento per la dimostrazione presuntiva della capacità di produzione reddituale della struttura nel periodo precedente);

Ritenuto, quanto al danno non patrimoniale, di dover confermare quanto già puntualizzato nella sentenza n.1490/2016;

Ritenuto pertanto che il ricorso, anche all'esito della ricostruzione del fascicolo con la documentazione mancante, deve essere respinto per le ragioni più compiutamente

affermate nella sentenza n. 1490/2016;

Ritenute sussistenti ragioni - dovute al peculiare sviluppo processuale - per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO